

Capitolo III: IL COGNITIVISMO NON-NATURALISTA

1.1 La rinascita del Cognitivism Non-Naturalista

Abbiamo visto che il Cognitivism Non-Naturalista (CN-N) afferma che gli enunciati morali sono asserzioni di fatto. Essi hanno la stessa natura degli enunciati descrittivi, ovvero, hanno la funzione di esprimere un contenuto conoscitivo e sono, quindi, suscettibili di essere valutati in termini di verità o falsità. Tale contenuto esaurisce il loro significato ed è irriducibilmente morale.

Abbiamo anche visto che le prime forme di CN-N della tradizione analitica sono state invariabilmente declinate in senso realista, implicando tesi ontologiche ed epistemologiche controverse e oscure. Tali forme si sono caratterizzate, infatti, per un esplicito impegno sull'esistenza di un'ontologia specificamente morale e per la conseguente idea che gli agenti morali siano impegnati nell'impresa epistemica di "percepire, conoscere, intuire una realtà morale indipendente" (Blackburn, 1981).

Così, in Moore (1903), CN-N ha assunto le fattezze di un *Intuizionismo Assiologico*, in cui il Bene costituisce una proprietà primitiva, non empirica e indefinibile, che conviene oggettivamente alle cose, indipendentemente, cioè, dal valore che esse hanno per noi e che possiamo cogliere solo attraverso una specifica intuizione morale. In Ross (1930, 1939), invece, CN-N ha assunto la forma di una *Deontologia Pluralista*, in cui oggetto di intuizione è una serie di doveri *prima facie*, costituenti la trama di un ordine morale colto "come parte della natura fondamentale dell'universo" ed espressi da proposizioni sintetiche a priori, concernenti l'intrinseca e necessaria giustezza (*rightness*) di certi tipi di azioni moralmente rilevanti (gratitudine, fedeltà, promessa, ecc.). Ancora, in Prichard (1912, 1949), CN-N è divenuto un *Intuizionismo Particularista*, in cui oggetto di conoscenza morale è una molteplicità di doveri particolari, non deducibili da principi più generali, ma direttamente colti tramite intuizione nel contesto di situazioni specifiche e che, in ultima analisi, coincidono col ventaglio degli obblighi dettati dalla morale di senso comune.

L'impossibilità - in queste prime forme di CN-N - di riconoscere valori di verità ai giudizi morali senza impegnarsi in forme di realismo implausibili e oscure, ha portato ad abbandonare per lungo tempo, oltre alla tesi strettamente realista, anche ogni tentativo di sostenere, in generale, un'interpretazione cognitivista non-naturalista dei giudizi morali, nonostante che - come abbiamo visto sopra (cap. II.1.3) - la tesi cognitivista non implichi quella realista, per cui il rifiuto di quest'ultima non comporta necessariamente il rifiuto della prima.

Tuttavia, a dispetto del discredito in cui è venuto a cadere CN-N per circa un quarantennio, esso è rinato alla fine degli anni '70, grazie all'inesauribile *appeal* filosofico che è in grado di esercitare e che dipende dal fatto che una metaetica cognitivista e non-naturalista sembra rappresentare l'unico modo di dar conto a livello teoretico di ciò che accade nell'esperienza morale ordinaria. Scrive Stratton-Lake (2002:2):

"la morale del senso comune che gli intuizionisti come Price, Prichard e Ross hanno preso seriamente, è cognitivista, realista e non-naturalista. A livello pre-riflessivo, non abbiamo dubbi che i nostri giudizi morali esprimono le nostre *credenze* morali e che quando queste

credenze sono vere è perché le cose stanno nel modo in cui esse le rappresentano. Pensare a qualcosa come buona o giusta è pensarla come avente una certa qualità, cioè quella di essere buona o giusta. Inoltre, sebbene possiamo pensare che certe cose sono buone a causa delle loro proprietà naturali, a livello pre-riflessivo non pensiamo che la bontà sia essa stessa una proprietà naturale”.

Così, CN-N viene oggi ampiamente riproposto tanto in forme neo-realiste (o neo-intuizioniste), quanto anti-realiste. Se le seconde gemmano dalla tesi che la nozione di verità non impegni metafisicamente e che, pertanto, “concedere *truth-aptness* ai giudizi morali non significhi di per sé concedere un’interpretazione realista di questi” (Wright, 1988), le prime nascono dalla convinzione che “qualsiasi metafisica sia richiesta da un’interpretazione realista dei giudizi morali, essa non sia né oltraggiosa né fantasiosa” (Sayre-McCord, *op. cit.*). Tuttavia, in alcune forme di Realismo si arriva a negare – con esiti che è difficile continuare a considerare ‘realisti’ - che l’uso del predicato ‘vero’ nel discorso morale “richieda una differente base ontologica”, rispetto a quella naturale. Se il fine di una fondazione realista dell’etica è di sottrarre norme e valori all’arbitrarietà delle scelte umane, tali posizioni sostengono che si possa rivendicare, appunto, l’esistenza di ragioni oggettive per un giudizio morale “senza compiere affatto alcuna mossa metafisica” (McDowell 1987) e che la conoscenza di tali ragioni non richieda alcuna misteriosa facoltà intuitiva, ma semplicemente “le operazioni standard di percezione e riflessione, unitamente alla capacità di impiegare un distintivo linguaggio morale” (Arrington *op. cit.*:120).

Vediamo, così, profilarsi il Realismo Morale di McDowell (1978, 1979, 1987), in cui, in definitiva, i “fatti morali” vengono istituiti all’interno del linguaggio, in ossequio alla tesi che non abbia senso stabilire cosa sia un ‘fatto’ sulla base di un’opzione metafisica preliminare e indipendente dalla considerazione – di spirito wittgensteiniano - di quali espressioni linguistiche abbiano forma descrittiva e “continuo come esprimere delle verità”; quello di Dancy (1993, 2004), che pone i valori nel mondo sotto forma di “fatti che stanno in una relazione motivazionale (normativa) con i soggetti umani”, che contano, cioè, come “ragioni per agire”, delle quali saranno oggettive solo quelle intersoggettivamente riconoscibili; quello di Platts (1979, 1980), che vede gli agenti morali come agenti epistemici finiti che “cercano di comprendere una realtà morale di complessità infinita”, applicando quella rete di concetti ‘spessi’, ritenuti capaci di classificare in modo specificamente morale il mondo.

Tra le versioni anti-realiste, invece, va considerata quella di Wright (1996) il quale, estendendo all’etica una prospettiva verificazionista che avvicina verità e giustificazione, propone di concepire la verità come “asseribilità garantita” (*superasseribilità*): veri saranno quegli enunciati morali la cui giustificazione sopravvive a qualsivoglia ampliamento dello spazio di informazione; quella di Wiggins ([1976] 1987), ripresa da Dummett (2004), che vede i giudizi morali come dipendenti da teorie che restano sottodeterminate rispetto alla realtà; quella di Williams (1985, 1996), per cui l’adeguatezza dell’uso del predicato ‘vero’ nel discorso morale si basa sul *valore* dell’idea che si possa parlare di conoscenza morale, valore che, a sua volta, si basa sul valore pratico dell’idea che ci siano esperti morali o saggi.

Della molteplicità di queste teorie, che testimoniano la grande vitalità filosofica del CN-N contemporaneo, prenderò in considerazione – come premesso - la tesi logico-semantiche su cui si fondano. Va posta in questione la sostenibilità di questa tesi, chiedendoci se esiste una qualche teoria del significato che permetta di riconoscere

sensatamente una natura descrittiva agli enunciati morali letteralmente intesi. Poiché la tesi logico-semantica rappresenta la condizione necessaria di CN-N, dimostrare eventualmente la sua inadeguatezza significa riuscire a mostrare che CN-N non è una posizione metaetica praticabile *in nessuna delle sue forme*.

Nelle sezioni 1.2 - 1.5 prenderò in considerazione la possibilità di definire una teoria della verità per gli enunciati morali canonici, cioè, per gli enunciati valutativi e normativi in cui ricorrono espressioni come ‘buono’, ‘giusto’, ‘doveroso’, ‘obbligatorio’, ecc..

Nella sezione 2.1. prenderò, invece, in considerazione la possibilità di attribuire valori di verità a un diverso tipo di enunciati morali, che caratterizzano posizioni – come vedremo - molto peculiari di CN-N.

1.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista e il linguaggio morale ordinario

Ho affermato sopra che CN-N è fortemente sostenuto su basi fenomenologiche. In particolar modo, è la *fenomenologia del linguaggio morale ordinario* a stabilire una forte presunzione in suo favore. Il linguaggio morale, infatti, sembra esibire le caratteristiche sintattiche del linguaggio descrittivo, “esemplificando tutte quelle mosse del linguaggio che possono sembrare segnalare una metafisica pienamente realista” (McDowell 1987). Comunemente diciamo: “La tua azione è ingiusta” oppure “è obbligatorio mantenere le promesse” e nessun parlante ordinario negherebbe che una risposta corretta a tali enunciati possa essere: “è vero” (o “è falso”). Quest’apparenza dichiarativa dei giudizi morali sarebbe confermata anche da tutta una gamma di comportamenti che sono tipici degli enunciati descrittivi e di cui gli enunciati morali sembrano capaci: negazione, costruzione condizionale, incassamento in atteggiamenti proposizionali, ipotesi, inferenze, ecc. (v. Wright, 1988).

Tuttavia, va ricordato che il linguaggio ordinario è notoriamente ambiguo. L’ambiguità è un fenomeno semantico ricorrente nei linguaggi naturali, che ospitano termini o sequenze di segni che possono avere due o più significati. Nel contesto specifico del linguaggio morale, si può osservare una “sistematica ambiguità degli enunciati in cui ricorrono espressioni valutative o deontiche” (Von Wright, 1963:65), le quali possono essere usate sia in senso genuinamente valutativo e prescrittivo, sia in senso descrittivo. Così, un’espressione enunciativa in cui ricorre un termine valutativo o normativo risulta ambigua, potendo rappresentare o un enunciato autenticamente valutativo o normativo - che *esprime* un valore o una norma - o un enunciato descrittivo - che *descrive* l’esistenza di quel valore o di quella norma in un determinato sistema assiologico o normativo.

L’ambiguità degli enunciati che contengono espressioni normative o deontiche ha rappresentato un tema centrale della filosofia del diritto e della logica deontica, suscitando un dibattito trentennale che ha coinvolto i maggiori esponenti di queste discipline, come Kelsen (1960), Hart (1961), von Wright (1963, 1983), Kalinowski (1965), Ross (1968), Weinberger (1977), Alchourrón e Bulygin (1981), Bulygin (1982). Scrive Bulygin:

“Diversamente dagli imperativi, gli enunciati deontici (...) sono tipicamente ambigui: la stessa sequenza di parole come ‘è obbligatorio mantenere le promesse’ o ‘qui è proibito

fumare', può essere usata per esprimere una prescrizione e anche per dichiarare che una certa prescrizione esiste o che qualcosa è obbligatorio secondo una data norma" (*op. cit.*:127).

La conclusione largamente condivisa di tale dibattito è che sia fondamentale disambiguare il significato delle espressioni normative, dal momento che "una stessa espressione non può godere di entrambi le proprietà, cioè, essere prescrittiva e descrittiva allo stesso tempo" (Bulygin, *ivi*): le norme, si sostiene, mancano di valori di verità, mentre gli enunciati descrittivi di norme li possiedono e "le due categorie sono mutualmente esclusive e congiuntamente esaustive" (*ivi*). Le norme sono valide o invalide, esistono o non esistono; non sono, in altre parole, né vere né false. Al contrario, gli enunciati descrittivi di norme, avendo un carattere puramente descrittivo, sono dotati di valori di verità. Più precisamente, essi saranno veri se la norma che descrivono è valida (esiste); falsi, altrimenti.

A chiarimento e sostegno di questa posizione possiamo riprendere un esempio suggerito da Bulygin (*op. cit.*), nel quale si considera il caso di un padre che decide di ordinare al figlio di andare a letto alle nove e che comunica tale prescrizione solo alla babysitter. Alle nove, la babysitter dice al bambino: "Devi andare a letto" (*you ought to go to bed*). Il bambino replica: "Non è vero". Ci sono evidentemente due modi di interpretare il proferimento della babysitter: se riteniamo che ella stia dando l'ordine di andare a letto, allora l'enunciato esprime una prescrizione che non può essere vera o falsa e la risposta del bambino appare scorretta e incomprensibile. Se riteniamo, invece, che stia descrivendo l'obbligo espresso dal padre, allora la risposta del bambino è del tutto adeguata, anche se falsa. Per questo, conclude Bulygin

"è certamente vero che nel discorso ordinario diciamo spesso che un enunciato deontico è vero o falso e, siccome muoviamo facilmente da un uso prescrittivo di tali enunciati ad uno descrittivo, può dare l'impressione che uno stesso enunciato sia tanto normativo che vero o falso. Ma questa è solo un'illusione" (*op.cit.*:138).

Similmente, Von Wright (1963) ci fa osservare che quando proferiamo un enunciato come (1) "Puoi parcheggiare l'auto davanti alla mia casa" - ad esempio in risposta a qualcuno che ci ha chiesto informazioni in proposito - con quello stesso enunciato potremmo stare facendo due cose: a) dare effettivamente il permesso di parcheggiare l'auto di fronte alla nostra casa o b) dare informazioni sulle norme stradali che vigono in quell'area. Nel primo caso, afferma Von Wright, l'enunciato verrebbe usato come "formula normativa" che "non esprime nulla di vero o di falso"; nel secondo caso, l'enunciato sarebbe descrittivo e verrebbe usato per fare un'asserzione vera o falsa. È chiaro, di nuovo, che uno stesso enunciato può essere allora usato per esprimere una norma o fare un'asserzione su una norma e che l'ambiguità degli enunciati deontici si mostra essere veramente sistematica.

Un discorso del tutto analogo va fatto parallelamente per gli enunciati valutativi.

L'ambiguità degli enunciati che contengono espressioni valutative è stata sottolineata, a mia conoscenza, da Ayer (1936/46, cap.6), che distingue tra 'simboli etici normativi' e 'simboli etici descrittivi', mettendo in guardia contro

"il pericolo di confondere questi due tipi di simboli, perché sono comunemente costituiti da segni della stessa forma sensibile. Così, un segno complesso della forma "x è sbagliato" può costituire un enunciato che esprime un giudizio morale riguardante un certo tipo di condotta, o può costituire un enunciato che afferma che un certo tipo di condotta ripugna il senso morale di

una particolare società. Nel secondo caso, il simbolo “sbagliato” è un simbolo etico descrittivo e l’enunciato in cui ricorre esprime una ordinaria proposizione della sociologia; nel primo caso, il simbolo “sbagliato” è un simbolo etico normativo e l’enunciato in cui ricorre non esprime alcuna proposizione empirica” (*op. cit.*).

Va osservato che la distinzione tra enunciati valutativi o normativi ed enunciati descrittivi di valori o norme (e, cioè, tra *l’espressione* di valori o norme e la *descrizione* di valori o norme) è di fondamentale importanza. Se non si riconoscesse tale distinzione, non sarebbe possibile descrivere un valore o una norma senza con ciò stesso valutare o prescrivere, e cioè, parlare di valori e norme senza con ciò stesso sottoscriverli. Si pensi, invece, al ruolo che gli enunciati descrittivi di norme e valori hanno nelle scienze umane e sociali descrittive, quali l’antropologia, la sociologia, l’economia o la teoria del diritto, nelle quali il comportamento degli agenti sociali è spiegato anche in riferimento alle loro norme e ai loro valori, i quali vengono descritti, ma non espressi.

Le considerazioni fin qui sviluppate minacciano la presunzione in favore di CN-N che viene stabilita dalla fenomenologia del linguaggio morale. Abbiamo infatti distinto, riconoscendo l’ambiguità strutturale del linguaggio morale ordinario, enunciati valutativi e prescrittivi - che sembrano non poter essere intelligibilmente intesi come veri o falsi - ed enunciati descrittivi di valori e norme, che sono legittimamente veri o falsi. Tra gli uni e gli altri vi è una sistematica omofonia, che può spiegare l’apparente natura cognitiva degli enunciati morali.

Per far fronte alle ambiguità dei linguaggi naturali, possiamo ricorrere alla strategia della *formalizzazione*, che consente di disambiguare le espressioni assegnando un’interpretazione univoca a ciascuna di esse.

Per semplicità, considererò soltanto gli enunciati normativi; tuttavia un analogo trattamento può essere esteso a quelli valutativi.

Un enunciato come

(1) “E’ moralmente obbligatorio mantenere le promesse”

sarà formalizzato come segue:

a. come enunciato normativo: $\Theta(\alpha)$

b. come enunciato descrittivo di norma: $O(\alpha)$

dove Θ e O rappresentano, rispettivamente, l’interpretazione prescrittiva e descrittiva dell’espressione deontica ‘obbligatorio’, mentre α rappresenta una proposizione che descrive un’azione o stato di cose.

Maggiori dettagli sul significato e sulla scelta del vocabolario logico non sono necessari in questo luogo. Quello che interessa è sottolineare attraverso la differenza dei segni logici, la differenza delle funzioni logico-semantiche del termine deontico nelle due interpretazioni.

Il problema ora è vedere se gli enunciati normativi possano essere considerati o meno come *truth-apt*.

Può essere utile, a questo punto, fare riferimento al lavoro di Alchourròn e Bulygin (1981), nel quale, affrontando il problema della *truth-aptness* degli enunciati

normativi, essi distinguono due opposte concezioni delle norme, chiamate, rispettivamente, concezione *espressiva* e concezione *iletica*.

Nella concezione espressiva, gli enunciati normativi non hanno un significato cognitivo di tipo speciale (prescrittivo), ma sono piuttosto il risultato di un uso prescrittivo del linguaggio. Questa concezione è basata sul modello di analisi pragmatica degli enunciati di Frege-Reichenbach, secondo il quale – come abbiamo visto (v. cap. I.1.3) - ogni enunciato può essere analizzato in termini di due componenti, aventi due differenti ruoli semiotici: il segno di modo pragmatico e il radicale; e l'intera formula enunciativa non ha condizioni di verità.

Assumendo questo modello, la forma generale di un enunciato normativo può essere rappresentata come:

$$\Theta(\alpha)$$

dove Θ sta per il segno di modo pragmatico prescrittivo (obbligatorio) e α sta per una formula radicale semplice o complessa. Più precisamente, facendo riferimento a quanto detto nella sezione I.1.3, le norme sono proposizioni usate in un modo pragmatico prescrittivo. Da questo punto di vista, il solo significato cognitivo che le norme possono esprimere sono le proposizioni *standard* espresse dalle formule radicali costituenti. Ciò che fa di un enunciato una norma, allora, rimane a un puro livello pragmatico e non interferisce col livello semantico al quale appartiene il significato cognitivo.

Nella concezione iletica, invece, le norme sono entità concettuali analoghe alle proposizioni: sono i significati degli enunciati normativi, allo stesso modo in cui le proposizioni sono i significati degli enunciati descrittivi. In questa prospettiva, un enunciato normativo della forma generica $O(\alpha)$ andrebbe interpretato come costituito da due componenti: una proposizione α e un operatore prescrittivo O (da non confondere con l'operatore *descrittivo* O di cui sopra), il quale, tuttavia, diversamente dal segno di modo pragmatico Θ , concorre a determinare il significato cognitivo dell'intero enunciato. In tal modo, l'operatore prescrittivo O si comporta come l'operatore modale aletico \square (necessario), cioè, come un segno che agisce in capacità semantica, concorrendo a determinare le condizioni di verità degli enunciati in cui ricorre.

Pertanto, un enunciato normativo come $O(\alpha)$ ha un significato cognitivo *prescrittivo* esattamente allo stesso modo in cui un enunciato modale aletico della forma $\square(\alpha)$ ha un significato cognitivo. Di conseguenza, oltre ai significati cognitivi descrittivi (proposizioni) espressi dagli enunciati descrittivi, esisterebbero significati cognitivi prescrittivi (norme) espressi dagli enunciati normativi.

Quest'analisi può essere estesa anche agli enunciati valutativi.

È chiaro che la concezione iletica è perfettamente compatibile con l'idea che gli enunciati normativi e valutativi abbiano valori di verità e può, pertanto, essere considerata la concezione di CN-N.

Ma, ovviamente, l'idea che ci siano enunciati con uno specifico significato *cognitivo di tipo valutativo o prescrittivo* richiede di essere giustificata attraverso la formulazione di una teoria del significato capace di dare conto di eventuali "proposizioni valutative o prescrittive". In particolare, una volta che interpretiamo gli enunciati valutativi e normativi come espressioni di proposizioni e, quindi, come *truth-apt*, dobbiamo chiederci in quali termini possano essere formulate le loro condizioni di verità e in che modo vi si possano assegnare valori di verità.

Intuitivamente, considerando le teorie del significato esposte in I.2, sono possibili due opzioni semantiche, compatibili con livelli diversi di impegno ontologico. La prima opzione è rappresentata dalla *semantica estensionale*, che è compatibile tanto con un impegno realista, quanto con un impegno anti-realista. La seconda è rappresentata dalla *semantica dei mondi possibili*, che evita qualsiasi impegno realista di tipo specificamente morale.

Nelle due sezioni che seguono considererò distintamente l'applicazione di queste due semantiche.

1.3 Il Cognitivism Non-Naturalista e la semantica estensionale

Come ha osservato Bulygin (1982), l'idea che le norme possano essere vere o false è spesso basata su un'analogia con la teoria tarskiana della verità per gli enunciati descrittivi. Ma, continua Bulygin, non è sufficiente suggerire un'analogia tra la verità degli enunciati descrittivi e quella degli enunciati normativi: occorre anche spiegare che cosa significa per un enunciato normativo essere vero nei termini di una teoria tarskiana e, nel caso, che tipo di realtà corrisponda a un enunciato normativo vero.

Questo punto di vista è sostenuto dai fautori contemporanei di CN-N, che ritengono che agli enunciati morali possa essere applicata una teoria estensionale del significato alla Davidson, che – come abbiamo visto (I.2.1) - coincide con una teoria della verità di tipo tarskiano (Arrington 1989; Dancy, 1999b). Come illustrato sopra, questa semantica – bypassando completamente la nozione di intensione o senso - fornisce una teoria del significato in termini puramente estensionali, dal momento che il significato di un enunciato diviene una funzione del riferimento delle sue espressioni costituenti. In una teoria tarskiana, infatti, il significato di un enunciato **S** è specificato da un V-enunciato, che è generato sulla sola base degli assegnamenti di riferimenti (estensioni) alle componenti sotto-enunciative di **S**.

Di conseguenza, dato un enunciato normativo **N**, si ritiene che la sua condizione di verità possa essere fornita da un V-enunciato come:

V: “**N**” è vero se e solo se **N**.

Si tratta, ora, di vedere se sia possibile derivare tali V-enunciati per gli enunciati normativi in senso iletico, cioè, di forma $O(\alpha)$, in modo che essi non collasino nei V-enunciati derivabili, sempre nella teoria tarskiana, per i corrispondenti enunciati descrittivi di norme, di forma $O(\alpha)$.

In effetti, la specificazione di V-enunciati per gli enunciati normativi si rivela una mossa fragile e impraticabile, non appena analizziamo la struttura di tali enunciati. È utile, a questo fine, comparare la definizione della condizione di verità degli enunciati descrittivi di norme della forma $O(\alpha)$, con quella degli enunciati normativi cognitivamente intesi di forma $O(\alpha)$.

Dal momento che la semantica estensionale non è direttamente applicabile agli enunciati di tipo modale come $O(\alpha)$ e $O(\alpha)$, è necessario tradurre tali enunciati nella logica dei predicati del primo ordine. Nel caso di enunciati descrittivi di norme, ciò può essere facilmente realizzato trasformando l'operatore deontico descrittivo **O** nel predicato “**Ob**”, che sta per il predicato ‘è obbligatorio’, interpretato in senso descrittivo

e sostituendo la proposizione α con il nome “A”, che denota l’atto descritto da α , ottenendo così l’enunciato descrittivo di forma argomento-predicato “**Ob(A)**”.

Una volta specificata l’estensione dei termini “A” e “**Ob**” come segue:

A1. “A” denota l’azione A

A2. “**Ob**” denota la classe di tutti gli atti obbligatori (rispetto a un sistema normativo S)

si può specificare la regola di verità per l’enunciato “**Ob(A)**” come segue:

RV₁: “**Ob(A)**” è vero (rispetto a S) se e solo se l’atto denotato da A appartiene all’insieme di atti denotato da **Ob**;

da cui è derivabile il V-enunciato:

V₁: “**Ob(A)**” è vero (rispetto a S) se e solo se A è obbligatorio (in S).

Tale interpretazione estensionale degli enunciati descrittivi di norme è perfettamente adeguata e non problematica, ma non fornisce alcun supporto alla tesi di CN-N.

Per sostenere quest’ultima, occorre mostrare che un trattamento analogo è applicabile agli enunciati normativi della forma $O(\alpha)$. In questo caso, dovremmo trasformare l’operatore deontico prescrittivo O nel predicato “ $O\hat{b}$ ”, che sta per il predicato ‘è obbligatorio’ inteso in senso prescrittivo, ottenendo così l’enunciato prescrittivo $O\hat{b}(A)$, del quale possiamo tentare di definire la condizione di verità, a partire dagli assegnamenti delle estensioni ad A e $O\hat{b}$.

Ma, da un punto di vista puramente estensionale, non c’è modo di distinguere il predicato prescrittivo $O\hat{b}$ dal predicato descrittivo **Ob**: a entrambi verrà assegnata come estensione la stessa identica classe di azioni. Pertanto, la regola di verità per $O\hat{b}(A)$ sarà indistinguibile da quella per **Ob(A)** e, di conseguenza, il V-enunciato avrà la seguente formulazione, identica a **V₁**:

V₂: “ $O\hat{b}(A)$ ” è vero (rispetto a S) se e solo se A è obbligatorio (in S).

Ma, in questo modo, la distinzione tra enunciati prescrittivi ed enunciati descrittivi di norme collassa.

La ragione è che l’apparato di una semantica estensionale non consente di distinguere le espressioni prescrittive (e valutative) dalle corrispondenti espressioni descrittive. Non è possibile, infatti, specificare la differenza tra natura prescrittiva e descrittiva di un predicato considerando puramente la sua estensione, la quale è rappresentata da una *classe di oggetti definita estensionalmente dai suoi elementi*. Non vi è, pertanto, alcun modo in cui una tale classe possa segnalare che il predicato è di tipo prescrittivo (o valutativo), piuttosto che descrittivo: l’interpretazione semantica di una espressione prescrittiva (o valutativa) risulterà, allora, indistinguibile dall’interpretazione semantica della corrispondente espressione descrittiva. Così, un’interpretazione estensionale forzosamente estesa agli enunciati normativi o

valutativi, non farà altro che assegnare *impropriamente* alle espressioni prescrittive e valutative lo stesso significato (estensione) che è assegnato *propriamente* alle corrispondenti espressioni descrittive, dal momento che al predicato prescrittivo *Ob* assegnerà lo stesso significato (la stessa classe di oggetti) assegnato al predicato descrittivo *Ob*. Di conseguenza, i V-enunciati derivabili dagli assegnamenti delle estensioni a *Ob* e *Ob*, attribuiranno la stessa condizione di verità e lo stesso valore di verità sia agli enunciati normativi, che ai corrispondenti enunciati descrittivi di norme.

Va osservato che questa difficoltà non può essere superata neanche se ci allontaniamo da una prospettiva strettamente estensionale, specificando l'estensione dei predicati in termini *intensionali*, cioè facendo riferimento a una qualche proprietà che ogni elemento dell'estensione deve soddisfare. Potremmo, per esempio, specificare adeguatamente l'estensione del predicato descrittivo *Ob* come 'la classe di tutte le azioni che sono caratterizzate come obbligatorie dalle norme del sistema di riferimento'; così, un atto *A* risulta soddisfare la proprietà *descrittiva* di 'essere obbligatorio' (in *S*), se e solo se esiste (in *S*) una norma che *prescrive* l'obbligatorietà di *A*. Ma, allora, non si vede come si possa specificare l'estensione del predicato prescrittivo *Ob*, specificando una proprietà adeguata che deve essere soddisfatta da ogni atto che cade nella sua estensione, in modo non circolare, cioè evitando di far riferimento alle norme stesse di *S*.

Possiamo, quindi, concludere che il tentativo di assegnare valori di verità agli enunciati normativi e valutativi attraverso l'uso di una semantica vero-condizionale di tipo estensionale, elaborata per gli enunciati descrittivi, ha l'infelice conseguenza di annullare la fondamentale distinzione tra enunciati normativi (e valutativi) ed enunciati descrittivi di norme (e valori).

1.4 Il Cognitivism Non-Naturalista e la semantica dei mondi possibili

Una seconda possibilità di attribuire valori di verità agli enunciati normativi in senso iletico come $O(\alpha)$, consiste nel fare uso di una semantica dei mondi possibili (v. cap. I.2.2), tentando di specificare le loro condizioni di verità in stretta analogia con le condizioni di verità degli enunciati modali aletici di forma $\Box(\alpha)$.

La semantica dei mondi possibili è canonicamente usata per l'interpretazione delle formule del calcolo deontico *standard*. Ma, la logica deontica è generalmente interpretata come una logica degli enunciati descrittivi di norme e non come una logica degli enunciati normativi (von Wright, 1963) (v. cap. IV). Pertanto, sono enunciati descrittivi come $O(\alpha)$ e non enunciati normativi come $O(\alpha)$, che vengono canonicamente interpretati in analogia con gli enunciati modali aletici.

In una semantica dei mondi possibili, il valore di verità di $O(\alpha)$ viene specificato, relativamente al mondo attuale w , mediante la seguente regola di verità:

RV₁: " $O(\alpha)$ " è vero nel mondo w se e solo se α è vero in ogni mondo possibile w_i accessibile (secondo una relazione di accessibilità *seriale*) da w

ove i mondi w_i che sono accessibili al mondo w costituiscono delle alternative deontiche al mondo (attuale) w chiamate 'mondi deonticamente perfetti', in quanto in essi si

realizzano tutti gli atti che sono obbligatori in w (cioè, tutte le azioni α , prescritte da una norma della forma $O(\alpha)$).

Questa interpretazione, che è l'interpretazione *standard*, è certamente adeguata per gli enunciati descrittivi di norme, ma non supporta in alcun modo la concezione iletica. Per sostenere quest'ultima, occorre mostrare che lo stesso trattamento è applicabile agli enunciati normativi della forma $O(\alpha)$. Ma tale applicazione non sembra realizzabile in nessuna altro modo se non applicando a $O(\alpha)$ la stessa regola di verità usata per $\mathbf{O}(\alpha)$, ottenendo così:

RV₂: $O(\alpha)$ è vero nel mondo w se e solo se α è vero in ogni mondo possibile w_i accessibile (secondo una relazione di accessibilità *seriale*) da w .

Se comparata con l'interpretazione fornita dalla semantica estensionale, questa sembra essere più plausibile e più naturale; inoltre, non richiede nessun ampliamento dell'ontologia oltre il dominio dei fatti naturali; così, se fosse possibile, avrebbe il vantaggio di supportare una versione di CN-N scissa dal Realismo Morale.

Tuttavia, essa rende evidente – ancor più di quanto faccia la semantica estensionale – il collassamento tra enunciati normativi ed enunciati descrittivi di norme. Infatti, la semantica dei mondi possibili assegna a $\mathbf{O}(\alpha)$ e $O(\alpha)$ lo stesso valore di verità in tutti i mondi, rendendoli, perciò, *analiticamente equivalenti*. Come abbiamo visto in I.2.2, ciò accade perché essi risultano avere lo stesso valore di verità in tutti i mondi possibili. In tal modo, $O(\alpha)$ si riduce a un superfluo duplicato di $\mathbf{O}(\alpha)$.

Questo mostra che, se vogliamo preservare l'importante distinzione tra enunciati normativi e valutativi ed enunciati descrittivi di norme e valori, i primi non possono essere semanticamente interpretati come aventi valori di verità (*truth-apt*).

Stando così le cose, la concezione iletica, che è peculiare a CN-N, risulta chiaramente il frutto della tipica ambiguità del linguaggio ordinario, in cui enunciati come “è obbligatorio mantenere le promesse” *con-fondono* un possibile significato prescrittivo – approssimativamente esprimibile come “si devono mantenere le promesse” - con uno descrittivo – esprimibile come “esiste l'obbligo di mantenere le promesse nel sistema morale N”. E come ho mostrato, sia una semantica estensionale, che una semantica dei mondi possibili definiscono appropriatamente il significato degli enunciati descrittivi di norme. Ma tali enunciati descrivono l'esistenza di una norma espressa dal corrispondente enunciato normativo *omofonico*. In particolare, essi saranno *veri* relativamente a un dato sistema normativo, se i corrispondenti enunciati normativi sono *validi* in quel sistema.

Ciò favorisce la conclusione che la componente prescrittiva (o valutativa) di una espressione sia un elemento *pragmatico* che non può essere *catturato da una semantica vero-condizionale*, dal momento che non può essere “semanticizzato”, ma richiede di essere interpretato in termini pragmatici (v. cap. IV).

1.5 Nota conclusiva

Ho avanzato le mie obiezioni alla versione *standard* di CN-N, usando come strumento critico la fondamentale distinzione tra enunciati normativi o valutativi ed enunciati descrittivi di norme o valori. In particolare, ho sostenuto che l'idea che i primi abbiano valori di verità e condizioni di verità sembra fundamentalmente dipendere dalla confusione con le loro controparti descrittive. Dal momento che gli enunciati descrittivi hanno ovviamente valori di verità, confondere i due tipi di enunciati conduce facilmente a credere che anche le norme e i valori siano *truth-apt*. Ho suggerito, in altre parole, la possibilità di spiegare la fenomenologia cognitiva del linguaggio morale ordinario – che è la motivazione principale di CN-N – come il prodotto dell'ambiguità del linguaggio morale ordinario: a livello di forma grammaticale, il linguaggio ordinario non consente di distinguere adeguatamente gli usi prescrittivi e valutativi dai corrispondenti usi descrittivi delle espressioni morali. Inoltre, ho mostrato l'insuccesso di ogni tentativo di assegnare condizioni di verità e valori di verità agli enunciati normativi, usando sia la semantica estensionale, sia quella dei mondi possibili, dal momento che inevitabilmente arriviamo ad assegnare agli enunciati normativi le stesse condizioni di verità che vengono assegnate agli enunciati descrittivi di norme, rendendo i primi indistinguibili dai secondi.

Ma se non si riesce a fornire una teoria del significato formalmente corretta e materialmente adeguata, capace di assegnare agli enunciati normativi condizioni di verità distinte da quelle assegnate ai corrispondenti enunciati descrittivi, allora *la tesi del CN-N resta completamente ingiustificata*. L'impossibilità di fornire una tale teoria supporta, invero, la tesi che le componenti prescrittive e valutative del linguaggio morale siano costituite da elementi *pragmatici*, che non possono essere semanticamente rappresentati, come sostiene la concezione espressiva.

Va osservato, infine, che se la tesi logico-semantica del CN-N si dimostra insostenibile, allora nessuna delle sue forme, sia realiste (o intuizioniste), che anti-realiste, risulta proponibile.

Prima di andare a sviluppare in pieno la più promettente prospettiva espressiva verso cui ci indirizzano queste conclusioni, andiamo a valutare la sostenibilità del CN-N in una speciale versione di tipo particolarista.

2.1 Il Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista e i *thick moral concepts*

Il Cognitivismo Non-Naturalista che ho finora considerato si preoccupa di sostenere la natura conoscitiva di enunciati morali che potremmo definire 'canonici', ovvero di enunciati che contengono espressioni puramente o primariamente valutative e normative quali 'buono', 'giusto', 'obbligatorio', 'doveroso', ecc. (es. "questa azione è ingiusta"). Tali espressioni sono anche dette 'termini morali primari, generali o sottili (*thin*)' (Murdoch, 1970; Platts, 1979; Williams, 1985; Wiggins, *op. cit.*), dal momento che specificano, in un modo che può dirsi 'generico', la qualità morale di un'azione, persona o atteggiamento, senza contribuire (o contribuendo in modo secondario rispetto alla loro funzione valutativa/prescrittiva)⁸ a specificare le sue qualità non-morali o naturali.

⁸ Stevenson (1944) e Hare (1952, 1997), infatti, ritengono che anche i termini morali primari abbiano una componente descrittiva, benché secondaria rispetto alla componente valutativa o prescrittiva. La

La natura ‘generale’ di tali espressioni non implica la natura ‘generalista’ del Cognitivismo in oggetto, in quanto l’uso dei termini morali primari è compatibile con una posizione metaetica particolarista⁹.

Il Cognitivismo Etico, infatti, si limita a proporre un’interpretazione semantica dei termini morali primari che è indipendente dal fatto che l’oggetto a cui vengono ascritte le proprietà morali sia un’azione particolare o un tipo d’azione. Per questo, l’analisi degli enunciati morali canonici ha trovato giustificazione ed elaborazione tanto nel contesto delle posizioni cognitive generaliste, quanto nel contesto del Particolarismo Etico. Alcuni cognitivisti particolaristi, tuttavia, sostengono che, se in una prospettiva particolarista la conoscenza non generalizzabile di ciò che è bene, doveroso, giusto o ingiusto fare viene estrapolata direttamente e unicamente dalla specifica situazione con cui ci si confronta, allora il *focus* dell’analisi linguistica andrebbe opportunamente spostato su un altro tipo di enunciati dal carattere meno ‘generale’ che, pur non contenendo termini morali primari, sono in grado di veicolare valutazioni e prescrizioni e di rendere meglio conto della supposta natura *concettuale* (cognitiva) del linguaggio morale e dei ‘fatti morali’ come intesi, appunto, dal Particolarismo. Si tratta degli enunciati contenenti predicati quali ‘onesto’, ‘crudele’, ‘rude’, ‘coraggioso’, ‘osceno’, ‘sincero’, ‘fedele’, ‘generoso’, ‘gentile’, ecc., che

componente descrittiva farebbe riferimento alle proprietà che costituiscono gli *standards* che un oggetto deve soddisfare perché vi si possa applicare la componente valutativa (*criteria for commendation*). Essa, in breve, “fornisce i criteri di applicazione delle parole morali” (Hare 1997:104), variando da cultura a cultura e diacronicamente all’interno di una stessa cultura; sicché i criteri per identificare ciò che, per esempio, è buono in una cultura potrebbero essere diversi da quelli vigenti in un’altra, pur rimanendo identica la componente valutativa. Si può obiettare, tuttavia, in un’ottica squisitamente non-cognitivistica, che gli *standards* che in una cultura governano la correttezza dell’applicazione dei termini morali primari non facciano parte del significato di tali termini. Da questo punto di vista, i mutamenti diacronici degli *standards* in una stessa cultura non determinerebbero alcun mutamento di significato dei termini valutativi, la cui funzione rimarrebbe esclusivamente quella di approvare o disapprovare. I cambiamenti di *standards*, cioè, sarebbero cambiamenti del sistema assiologico e normativo di una cultura, che non incidono sul mutamento linguistico (semantico). Il vantaggio di questa posizione consisterebbe nel fatto di non identificare in modo troppo diretto i cambiamenti culturali con un vero e proprio mutamento di linguaggio (v. sez. 2.4). Ad ogni modo, la presenza di una componente descrittiva non impedisce ai due autori di chiamare ‘generali’ i termini morali primari o sottili, né di ritenerli distinguibili da quelli *spessi* (v. oltre in questo paragrafo), i quali hanno una componente descrittiva più patente, rispetto alla quale quella valutativa risulta, questa volta, secondaria.

⁹ Si definisce generalista una posizione metaetica che ammette la possibilità e l’utilità di formulare principi morali, cioè enunciati che qualificano moralmente tipi di azione (es. “è doveroso mantenere le promesse”) e dai quali si possono inferire gli obblighi morali particolari (es. “è doveroso che tu mantenga la promessa che hai fatto”), attraverso una sorta di sillogismo, in cui la premessa maggiore è costituita da un principio morale, mentre quella minore è costituita da un enunciato fattuale che afferma che la situazione concreta rappresenta un’istanza del tipo d’azione menzionato nel principio (es. “tu hai fatto una promessa”). Di contro, si definisce *particolarista* una posizione che nega ogni ruolo ai principi morali, in considerazione del fatto che l’unicità delle situazioni impedisce ogni tentativo di generalizzare le conclusioni e i giudizi morali validi in esse. Il particolarismo etico va distinto dal particolarismo epistemologico, che ammette, sebbene non richieda, la tesi dell’esistenza dei principi morali, rigettata dai particolaristi morali. Il particolarismo epistemologico è, infatti, una tesi sul modo in cui guadagniamo la conoscenza morale: essa può essere solo tratta dal confronto diretto con le situazioni particolari. Questo vuol dire che i principi morali, qualora se ne ammetta l’esistenza, non possono essere direttamente conosciuti (attraverso, ad esempio, un’intuizione intellettuale immediata), ma vanno ‘mediatamente’ ricavati da una serie di giudizi immediati in casi particolari (v. Baldwin 2002:103).

vengono anche chiamati ‘predicati morali secondari, particolari o spessi (*thick*)’ (Murdoch, *op. cit.*; Platts, *op. cit.*). Argomenta Platts (1979):

“Pensiamo ad un’azione (o atteggiamento o persona) chiedendoci se sia buona o no o quando siamo pigri o in conseguenza di averla considerata già in termini di altre, più specifiche espressioni di approvazione morale, così che *Il Bene* diventa un oggetto *indiretto* di giudizio morale. Wittgenstein afferma che definiamo ‘bello’ un quadro solo quando non ci disturbiamo a pensare a niente di più specifico (o interessante) da dire. Vale lo stesso quando chiamiamo qualcosa ‘buono’. I termini fondamentali, interessanti delle descrizioni morali sono cose come ‘leale’, ‘sincero’, ‘compassionevole’, ecc.. Cogliamo ciascuna di queste idee indipendentemente da (e, invero, in modo determinante) la comprensione di ‘buono’”.

Gli enunciati contenenti i predicati morali secondari quali, ad esempio, (1) “Carlo è coraggioso” o (2) “La tua azione è crudele”, sono palesemente *descrittivi* e hanno una ben precisa condizione di verità; ciò nondimeno è innegabile che per loro tramite si comunichino convenzionalmente anche approvazione o disapprovazione morale. Questo perché, come sostiene Brandt, i predicati morali secondari

“descrivono l’azione in un certo modo e, al contempo, parzialmente per implicazione, esprimono una valutazione morale favorevole o sfavorevole, proprio come se si fosse aggiunto: “è giusto o è sbagliato” (1996:96).

Racchiudendo al tempo stesso la descrizione e la valutazione dell’azione, essi sono chiamati – come suddetto - ‘concetti spessi’, in opposizione alla ‘sottigliezza’ attribuita alle espressioni morali canoniche. Lo ‘spessore’ concettuale è dato dalla maggiore capacità informativa di tali predicati, rispetto a quelli sottili. Infatti, osserva Dancy:

“le proprietà spesse sono così chiamate perché hanno più contenuto empirico di quelle sottili. La ‘generosità’ è una proprietà spessa; se sai che un’azione è generosa, sai di più su come essa è di quanto sapresti se sapessi semplicemente che è buona” (1993:126).

2.2 La motivazione del Cognitivismo Non-Naturalista Particolarista

Sono molteplici le ragioni per cui i particolaristi sostengono che la complessità della vita e del pensiero morali vada più propriamente connessa alla ricca rete concettuale dei predicati spessi e, dunque, a pratiche di *concept-application* (genuinamente classificatorie o descrittive), piuttosto che a pratiche valutative e prescrittive legate al più scarno insieme delle espressioni sottili, la cui natura cognitiva è meno ovvia. Esse provengono da considerazioni sulla natura del linguaggio (McDowell, 1979, 1981, 1994; Putnam, 2002) e da un modo peculiare d’intendere l’apprendimento, l’uso e il comportamento semantico dei *thick concepts*, su cui si ritiene si basi l’educazione morale, ma anche la costruzione della “visione del mondo” da un punto di vista ‘interno’ ad una società, quale comunità linguistica che esprime interessi e propensioni affettive e motivazionali specifici.

La prima formulazione di queste ragioni si trova in Murdoch (1956, 1957, 1966, 1970). Ella sostiene che la vita morale non può essere adeguatamente spiegata da un modello tipicamente non-cognitivistico, secondo cui “la bontà non è oggetto di intuizione o conoscenza, ma una funzione della volontà” (1970:4); una volontà libera di istituire i valori degli stati di cose del mondo, dal momento che questo è solo una collezione di

fatti oggettivi e impersonali, privi di capacità normativa, cioè della capacità di costituire e offrire “ragioni morali”. Secondo Murdoch, questo modello negherebbe spazio a 1) un sistema concettuale “più sottile e complesso” basato sull’impiego di un vocabolario normativo che non sia solo direttivo, ma sostanzialmente una vera e propria attività di classificazione e costruzione della realtà; e, soprattutto, 2) all’individuo storico, che di quel vocabolario fa uso per “rivalutare e ridefinire incessantemente la realtà”:

“i concetti morali non si dispiegano su un mondo duro istituito dalla scienza e dalla logica. Essi stessi istituiscono, per fini differenti, un mondo differente” (1970:26).

La ridefinizione continua della realtà segue dal gettare su di essa “uno sguardo paziente e amoroso”, che consente successive approssimazioni alla sua ‘vera’ natura. Se, ad esempio, al primo sguardo una persona può risultare “fastidiosamente chiassosa” e “incolta”, l’esercizio di uno sguardo “giusto e amorevole” potrà rivelarci che essa è, *in realtà*, “gaiamente loquace” e “genuina”. Il rimpiazzamento di un predicato spesso con un altro, per riclassificare una stessa situazione empirica, non è dovuto a niente che possa ricondursi separatamente a un cambiamento delle credenze o degli atteggiamenti dell’agente morale: esso è, piuttosto, dovuto a un “*change of mind*”, cognitivo e affettivo allo stesso tempo, frutto di “immaginazione morale” quale “modalità di attenzione al mondo” (Bagnoli 2004:24). L’unità inscindibile di elementi cognitivi e affettivi, cioè, di credenze e atteggiamenti, è il riflesso dell’uso di concetti (quelli ‘spessi’, appunto) che “amalgamano i sentimenti e i loro oggetti” (Blackburn, 1992) e dell’implicita concezione del loro significato, le cui componenti descrittiva e valutativa paiono costituire un nucleo indistintamente semantico, che concorre *in toto* a definirne l’estensione, consentendo, perciò, l’istituzione di una realtà specificamente *morale*.

Un vocabolario di concetti spessi, dunque, media il gioco epistemico tra gli agenti morali e una realtà *language-dependent*, non data (*given*), ma conquistata (*achieved*). Tanto l’evoluzione delle personalità degli individui – tale che “il ‘pentimento’ può significare qualcosa in un momento della loro vita e un’altra cosa in un tempo differente” - quanto quella dei concetti spessi - che “si alterano senza fine”, imponendo lo sforzo di “comprenderne infinitamente il significato” - fanno sì che la realtà conoscibile “non è più quella descritta dalla scienza”, disponibile a una pluralità di osservatori, ma sia il prodotto di visioni del mondo¹⁰. In particolar modo, l’uso

¹⁰ Abbiamo detto che lo ‘spessore’ dei *thick concepts*, che Platts (1979) chiamerà ‘profondità semantica’, è dovuto alla presenza di due componenti nel loro significato: una descrittiva e una valutativa o prescrittiva. Come vedremo in seguito, la seconda veicola atteggiamenti morali che sono suscettibili di variare nel tempo. L’assunzione dei particolaristi – che verrà discussa e criticata nella sezione 2.3 – per cui le due componenti sono inseparabili, porta a concepire l’intero significato dei *thick concepts* come mutevole e sfuggente, causa di un continuo sforzo di comprensione e circoscrizione del loro significato. Conseguentemente, anche la realtà da essi istituita sarà soggetta a cambiamenti. Infatti, un cambiamento negli atteggiamenti e nei valori genererà un mutamento della componente valutativa dei predicati e, conseguentemente, un cambiamento di visione del mondo. Polemizza Blackburn, in un commento suggestivo, che un mutamento di significato o il cadere in desuetudine di un predicato spesso significa, per il particolarista morale, che “una forma di vita è andata, un modo di vedere il mondo è svanito” (1992). Anche Williams ritiene che la modificazione nel tempo della componente valutativa dei predicati spessi, (ad esempio, della componente apprezzativa di ‘casto’), traducendosi generalmente nel fatto che il predicato venga semplicemente dimesso, ammonta a “cessare di avere una disposizione che si esprime nel categorizzare il mondo in quei termini” (1996), sicché un certo stato di cose ‘non è più visibile’: il mondo si svuota di una categoria di fatti (non esisteranno più persone ‘caste’). È difficile negare – come

idiosincratico e privato dei termini spessi – che Murdoch ammette in contraddizione con i requisiti di pubblicità e oggettività che un linguaggio deve soddisfare - fa della realtà “una funzione della storia individuale”, frantumandola in una molteplicità di realtà *incommensurabili*, tanto che si ammettono situazioni di insolubilità dei disaccordi morali.

Nella concezione di Murdoch si passa, in definitiva, da una teoria della vita morale basata sul “movimento”, in cui “non c’è niente da vedere moralmente e la volontà non è connessa al mondo”, a un modello basato sulla metafora della “visione”, in cui la scelta etica è determinata da ciò che si “vede”: se la realtà è infatti istituita da concetti che incorporano valori e prescrizioni nel loro stesso significato, la volontà diventa, allora, “obbedienza alla realtà” (se l’azione è onesta, allora è necessariamente bene/doveroso compierla): l’ideale della capacità etica è “quello in cui si raggiunge paradossalmente la posizione in cui non c’è più scelta” (*op. cit.*:41).

Questa concezione rappresenta un attacco alla fondamentale distinzione humanea tra *fatti* e *valori*, tra *essere* e *dover-essere*, che è tipico di tutto il filone di CE basato sull’uso dei *thick moral concepts*.

Come in Murdoch la realtà è “magnetica, inesauribile (...) dal carattere infinitamente elusivo”, così in Platts (1979), essa sfugge a una conoscenza conclusiva, in quanto colta attraverso il diaframma concettuale di un vocabolario morale semanticamente ‘mobile e vago’. Così, a partire da una “comprensione iniziale” del significato dei concetti spessi, insufficiente ad abilitarci a riconoscere tutti i casi in cui sono istanziati, possiamo sperare di migliorare, nel corso della vita, la nostra “sensibilità verso particolari istanziazioni”, senza, tuttavia, poter mai “essere contenti della nostra attuale sensibilità nell’applicazione di quei concetti” (*ivi*). È in questo senso che la ‘profondità semantica’ (*semantic depth*) dei termini spessi è causa dell’inconclusività del processo di conoscenza della realtà morale. La profondità dei *thick concepts*, infatti, ci impedisce di sapere se le condizioni di verità degli enunciati in cui occorrono si realizzano, nonostante il fatto che “guardiamo” e consideriamo la situazione. Così, la realtà morale diventa, in un senso del tutto peculiare, “*verification-transcendent*”, cosa che fa del Cognitivismo di Platts una posizione *semanticamente realista* (v. Platts, 1980). La ‘stranezza’ del Realismo Semantico di Platts risiede nel fatto che la trascendenza dei valori di verità dei giudizi morali rispetto alle capacità di verifica non consiste – evidentemente - nell’impossibilità di avere accesso epistemico alla porzione di mondo che li verificherebbe o falsificherebbe; al contrario, potrebbe darsi effettivamente il caso che la proprietà morale è istanziata e la situazione è accessibile (il soggetto la sta osservando); tuttavia, a causa del grado imperfetto di raffinatezza raggiunto dalle capacità di riconoscimento del soggetto “in un certo periodo della sua vita”, egli potrebbe non essere capace di concludere che le condizioni di verità di fatto si realizzano, cosa di cui potrebbe essere capace in futuro, se “la padronanza del concetto da parte del soggetto migliora” (1979). Ad ogni modo, dal momento che il processo di comprensione e padronanza del significato dei concetti spessi non può dirsi avere mai fine,

intenderebbe Williams - che questo porti ad uno dei *nonsense* della concezione cognitivista dei *thick moral concepts* che discuteremo (sez. 2.3 e 2.4) e, cioè, che “le cose che erano vere sono ora diventate false” o che “i parlanti pensino che ciò che credevano prima non conti più come conoscenza” (*ivi*).

“non c’è ragione di credere che saremo mai giustificati nell’esser certi che la maggior parte delle nostre credenze morali sia vera” (*ivi*).

Questa drastica conclusione porta i giudizi morali nel contesto del Cognitivismo di Platts sulla soglia dell’indecidibilità. Il meglio che possiamo fare è continuare a inseguire la realtà con la rete a maglie larghe e vaghe del linguaggio morale spesso, così provando all’infinito “a catturare un mondo recalcitrante” (*ivi*).

È su queste stesse premesse che prende corpo, in Williams (1996), l’idea del “saggio” come “colui che è migliore di noi nel vedere cosa cade sotto un concetto morale spesso” (*ivi*) e, quindi, nell’acquisire *conoscenza morale*. Il saggio è così un “*reliable informant*”, un “*helpful advisor*”, che riesce a vedere, ad esempio, che “la situazione è un caso di inganno, cosa che non accade al resto di noi” (*ivi*). Va osservato tuttavia che, se la conoscenza morale è esito di pratiche concettuali interne a un linguaggio, essa acquisisce allora una natura *relativa* al linguaggio. Infatti, in una concezione in cui i sistemi assiologici varierebbero da comunità linguistica a comunità linguistica, qualora queste non possedessero lo stesso identico insieme di concetti spessi, le differenze etiche – come conclude Williams - si *ridurrebbero a differenze di linguaggi*.

In una simile prospettiva, la possibilità di una conoscenza morale dal carattere più universale sarebbe, quindi, ostacolata dalla impossibilità o difficoltà di condividere un giudizio morale contenente un concetto spesso con parlanti di una lingua diversa che non contiene quel concetto; e, cioè, dal fatto che

“non c’è niente in una situazione o nei discorsi degli altri parlanti, che può introdurre una persona all’uso del concetto ‘crucele’, se questa persona non lo possiede già” (*ivi*).

Una via d’uscita è rappresentata dal fatto che, se consideriamo che nell’applicare un *thick concept* dobbiamo tanto riconoscere il verificarsi di una situazione empirica, quanto registrare l’occorrenza di un certo sentimento, (per esempio, non chiameremmo ‘coraggioso’ un atto sprezzante del pericolo, se non fossimo anche disposti ad approvarlo), dobbiamo accettare il caso in cui una situazione - generalmente classificata sotto un certo concetto spesso - possa suscitare inusualmente un’emozione diversa, così da indurci ad associarvi una componente valutativa veicolata da un diverso concetto, non solo imponendoci di riclassificarla sotto di esso, ma anche consentendoci di *apprenderlo*, se non lo possediamo:

“Essi [coloro che non possiedono il concetto ‘crucele’], potrebbero essere così scioccati o turbati, da acquisire il concetto in quella occasione [che usavano definire ‘divertente’]” (*ivi*).

In questa prospettiva, la possibilità di universalizzare la conoscenza morale e di raggiungere un patrimonio di valori comuni passerebbe non attraverso “i discorsi degli altri”, ma attraverso l’esperienza e l’insegnamento delle situazioni della vita concreta.

L’idea della competenza linguistica come sostanza della vita morale è al centro delle celebri e discusse tesi particolariste di McDowell (1978, 1979, 1981, 1987). Ispirandosi dichiaratamente a Murdoch (*opp. cit.*) e all’ultimo Wittgenstein (1953), egli sostiene che un quadro filosofico del pensiero morale non possa che limitarsi a *mostrare*

o *indicare* come esso di fatto si dispieghi. Fenomenologicamente, esso appare impiegarsi in pratiche cognitive di applicazione di concetti spessi, quelli in cui “atteggiamento e descrizione si fondono (*infuse*) reciprocamente, sicché alla fine, nel repertorio del parlante maturo, i due elementi non sono più distinguibili” (Blackburn, 1992), andando a istituire una realtà in cui veri e propri “fatti morali vengono in luce”. Il ritratto filosofico della vita morale dovrà, quindi, essere necessariamente cognitivista, particolarista, realista e basarsi sull’idea di “visione del mondo”.

Secondo McDowell (1979), “inculcare una prospettiva morale” ammonta a strutturare una “sensibilità morale”, quale “abilità di riconoscere le richieste (*requirements*) che una situazione impone sul proprio comportamento”. Le sensibilità morali vengono “costruite, alterate, arricchite” attraverso l’insegnamento del linguaggio morale:

“l’equipaggiamento concettuale che costituisce una visione morale può essere eguagliato alla capacità di essere impressi da certi aspetti della realtà. Infatti, l’applicazione di concetti ammonta ad aver visto qualcosa: si sa cosa fare non applicando principi universali ma diventando un certo tipo di persona: una che vede le situazioni in un certo modo distintivo” (*op. cit.*).

La sensibilità morale è, allora, una sorta di capacità percettiva, i cui verdetti (che un oggetto possiede una certa proprietà spessa) non solo contano come conoscenza, ma spiegano interamente la scelta e l’azione morali (v. 1978, 1979): che un’azione sia ‘cruel’ è un motivo per non farla o giudicare doveroso non farla; che un amico sia ‘leale’, è un motivo per lodarlo e per giudicarlo ‘buono’. Salta, così, non solo un modello di razionalità morale di tipo deduttivo, imperniato sul sillogismo dei cognitivisti generalisti (v. 1979), visto che l’esercizio della sensibilità nell’apprezzamento diretto di norme e valori *in situazione* rende “incodificabile” la prima premessa” (*principio morale*); ma salta pure un diverso sillogismo, quello non-cognitivista, in cui i doveri morali sono tratti da una premessa maggiore, che descrive i puri fatti, e da una premessa minore, che esplicita gli atteggiamenti verso di essi. Sarebbe un errore, obietta McDowell, ritenere che si possa condividere una concezione neutra dei fatti e differire nella scelta morale. Se si differisce in questa, allora si stanno vedendo due realtà differenti: l’educazione morale rappresenta, infatti, l’introduzione dell’individuo all’interno di una *weltanschauung*, in conseguenza della quale non è più possibile percepire e classificare il mondo in modo moralmente neutro. Da questo punto di vista, il Non-Cognitivism sarebbe vittima del “pregiudizio metafisico” che solo i fatti naturali possono essere oggetto di sensibilità e visione e che una facoltà autenticamente cognitiva non possa dischiudere il mondo dei valori.

La realtà morale, in conclusione, non è riconoscibile al di fuori di una prospettiva che non sia essa stessa morale e, cioè, separatamente da un linguaggio *specificamente* morale che la istituisce. Analogamente, non si può uscire dal linguaggio per vedere se la realtà contiene le distinzioni che esso definisce (i tipi di oggetti che i predicati definiscono). Così, diverrebbe sensato parlare di *fatti* morali e *verità* morali, che non possono essere dissolti attraverso l’operazione concettuale di scindere la componente descrittiva da quella valutativa del significato dei termini spessi. Infatti, come non si può uscire dal linguaggio, così non vi si può frugare dentro per esplicitare e, tanto meno, analizzare (scomporre) i significati delle parole: la realtà morale si intravede ‘galleggiando’ sul magma delle pratiche linguistiche effettive, in cui

applichiamo i concetti spessi guidati non dalle definizioni dei loro significati, ma dall'approvazione e dalla 'dimostrazione' degli altri parlanti; essa si vede, cioè, dal solo livello superficiale o fenomenologico di un linguaggio in cui, come vedremo, significato e assiologia si trovano ad essere inevitabilmente *con-fusi*.

Sostenendo esplicitamente di voler proseguire la linea di pensiero di McDowell, Dancy (1993, 2004) considera il mondo tutt'altro che "motivazionalmente inerte": esso contiene valori, intesi come "ragioni per agire", che possono consistere in 'fatti' emergenti dall'applicazione di concetti puramente descrittivi (es. "mio figlio dice la verità") o 'fatti' emergenti dall'applicazione di concetti morali spessi (es. "mio figlio è sincero"). Fatti naturali e fatti morali costituiti da proprietà spesse hanno, quindi, entrambi un peso nella scala delle ragioni per agire. In particolar modo, i concetti spessi

"danno una certa forma agli elementi che vengono dal gradino inferiore (naturale) della scala delle ragioni" e "in questo modo hanno effetti sia sul cumulo delle ragioni date dai fatti naturali di livello più basso, sia in qualche modo preparano il terreno per il giudizio complessivo, che consiste nella predicazione di un concetto sottile" (es. "mio figlio è buono") (2004:122; esempio mio).

In realtà, i giudizi finali basati sui concetti sottili si rivelano superflui, dal momento che

"sono le caratteristiche che rendono un'azione buona o giusta che costituiscono le ragioni per compierla (...); essere buona o giusta dipende dalla pressione normativa che viene dal basso, senza incrementarla" (*op.cit.*:16).

Le ragioni per agire provengono, quindi, dalla sola applicazione dei concetti spessi:

"che un'azione sia oscena crea una differenza rispetto a come dovremmo agire, che va oltre quella fatta dalle caratteristiche che rendono l'azione oscena" (*ivi*).

A rendere peculiare il Particularismo di Dancy è la rottura del legame tra visione del mondo e azione morale, così come è stato concepito da Murdoch e McDowell. Nella prima, infatti, la volontà è "obbedienza alla realtà": che un'azione sia oscena costituisce sempre un motivo per non farla. Nel secondo, a parità di visione delle cose, non si ammette una differenza nella scelta: che un'azione sia oscena, non può essere per qualcuno motivo per compierla e per qualcun altro motivo per astenersi dal compierla. Per Dancy, invece, una tesi pienamente particolarista deve anche ammettere che i verdetti della sensibilità morale possano inaugurare due diversi corsi d'azione; sicché, che un'azione sia oscena può essere, per una stessa persona, un motivo per compierla in un certo contesto o momento, e per evitarla, in un altro contesto o momento. Secondo Blackburn (1992), l'atteggiamento che dobbiamo ritenere veicolato da un *thick concept* dipende da una sorta di 'teoria estemporanea', cioè, "da una teoria di ciò che un parlante sta facendo in una data occasione preferendo un particolare enunciato, piuttosto che da una teoria *a priori* o da una convenzione che governa quel termine" (*op. cit.*:287). Sarebbe, cioè, la situazione a stabilire se qualcuno che ci dice che il suo amico è "frugale", ci stia invitando ad apprezzarlo o biasimarlo. Si potrebbe, allora, concludere che questa posizione di Dancy non debba o non possa tanto dipendere da una precisa

opzione teorica, ma sia la necessaria conseguenza della instabilità pragmatica della componente valutativa dei predicati morali spessi.

2.3 La tesi logico-semantica del Cognitivismo Particolarista

Abbiamo visto che la caratteristica dei predicati morali spessi di possedere un contenuto descrittivo (cognitivo) e una chiara componente valutativa ha fatto sì che venissero complessivamente intesi come autentici predicati *morali*, che consentono vere e proprie “descrizioni morali” (Platts, 1979). Conseguentemente, gli enunciati che li contengono sono stati intesi come espressioni *proposizioni morali* e, quindi, anch’essi suscettibili di interpretazione semantica vero-condizionale.

Si potrebbe obiettare che tale risultato è ottenuto annullando la differenza tra componenti descrittive e valutative dei concetti morali spessi. Tale differenza emerge alla luce della teoria del significato di Frege (v. cap. I.1.2), secondo la quale solo il significato cognitivo di un’espressione concorre a determinare le condizioni di verità degli enunciati in cui ricorre, mentre il significato connotativo o tono non concorre in alcun modo a determinare le loro condizioni di verità, agendo semplicemente sull’immaginazione, fantasia, emozioni del parlante. Dal momento che i predicati morali spessi hanno un ben determinato contenuto cognitivo¹¹, la componente valutativa andrebbe più naturalmente intesa come il loro tono o connotazione. Chiamiamo questa proposta *tesi della separabilità* delle due componenti.

Va osservato che, a partire da Frege, la distinzione senso/tono è divenuta canonica nella filosofia analitica del linguaggio (Russell, 1940; Carnap, 1932; Reichenbach, 1947; Stevenson, 1944; Hare, 1952, 1997; Copi 1961; Quine, 1960) e si trova ad essere anche caratterizzata nei termini della distinzione tra ‘significato letterale’ e ‘significato emotivo’, il primo appartenente alla dimensione semantica, il secondo a quella pragmatica delle espressioni. La tesi della separabilità delle due componenti comporta che due differenti espressioni possono avere lo stesso significato letterale -ed essere quindi sinonimiche - e variare nel loro significato emotivo. Da questo punto di vista, espressioni sinonimiche che differiscono nel tono come, ad esempio, nubile/zitella, funzionario/burocrate, ostinato/testone, ecc., specificano la stessa identica classe di oggetti, verso i quali esprimono atteggiamenti emozionali differenti.

È chiaro che, se le componenti descrittive e connotative dei predicati vengono chiaramente distinte, la possibilità di un Particolarismo *cognitivistico* si rivelerebbe illusoria. Questo ha bisogno, infatti, di poggiare su una *tesi di inseparabilità* delle due componenti e semplici considerazioni mostrano che non potrebbe essere altrimenti. Perché un’interpretazione degli enunciati contenenti predicati spessi sia pienamente cognitivistica dal punto di vista *morale*, la componente valutativa dei predicati deve essere necessariamente intesa come capace di determinare le loro estensioni, concorrendo, così, a definire le condizioni di verità degli enunciati. Più specificamente, la presenza di una componente valutativa in un concetto spesso come ‘burocrate’, va

¹¹ Non è così per Gibbard (1992) e Putnam (2002, cap. 2), i quali sostengono che la componente descrittiva dei *thick moral concepts* è troppo esigua per avere la capacità di definire le condizioni di applicazione dei predicati e che, pertanto, solo l’amalgama indissolubile di componente cognitiva e componente valutativa – peraltro vago - può rappresentare ciò che complessivamente i parlanti devono considerare nell’applicare correttamente i termini morali spessi.

intesa rompere la sinonimia tra questo e qualunque altro concetto si ritenga essere equintensionale sulla sola base della condivisione di uno stesso significato descrittivo. Così, il concetto spesso dispregiativo ‘burocrate’ e il corrispondente concetto emotivamente neutro ‘pubblico funzionario’ cessano di essere sinonimi e, quindi, co-referenziali: essi vanno a specificare due diverse classi di oggetti e non potranno, pertanto, essere sostituiti all’interno di uno stesso enunciato *salva veritate*.

I particolaristi in oggetto obiettano fermamente alla possibilità di separare le due componenti e motivano tale posizione sulla base del fatto che l’acquisizione di una prospettiva morale si traduce, sul piano linguistico, nell’apprendimento di nuovi, peculiari modi di classificare le cose, tali che – appunto - le classi risultanti non potrebbero essere ugualmente denotate da nessun predicato moralmente neutro (puramente descrittivo):

“ogni specifico concetto morale del tipo in questione, corrisponde a una classificazione che non è intelligibile dal di fuori della prospettiva valoriale all’interno della quale funziona” (McDowell, 1981).

D’altra parte, sembra che il significato valutativo abbia un certo peso nel determinare lo stesso significato descrittivo, sicché “non si può neanche comprendere il contenuto descrittivo di termini come ‘coraggioso’ senza condividere i sentimenti valutativi che li accompagnano” (Arrington, 1989:137).

Questo significa che le componenti descrittiva e valutativa formano una totalità di natura *semantica* (cognitiva): esse si determinano reciprocamente e insieme concorrono a determinare le estensioni dei predicati, giocando uno stesso ruolo interamente semantico.

La tesi dell’inseparabilità delle due componenti è rafforzata dal cosiddetto *scetticismo sui significati* (e, in generale, sulle entità intensionali), professato da questi particolaristi, dovuto fondamentalmente alla condivisione della teoria del significato del secondo Wittgenstein (1953). Essi sostengono, infatti, che l’apprendimento di concetti morali, non si basa sulla definizione e comunicazione dei loro significati, ovvero sull’esplicazione delle condizioni necessarie e sufficienti per la loro applicazione (intensione o senso). L’apprendimento linguistico poggia, invece, sulla semplice osservazione di come i predicati vengono *usati*, ovvero, di come essi vengono applicati in una serie di circostanze pubbliche in cui è ritenuto appropriato usarli, acquisendo con ciò la capacità di applicarli in nuove situazioni. La correttezza dell’applicazione viene assicurata dall’approvazione della comunità linguistica e non dalla disponibilità di alcuna definizione cui attenersi. Scrive McDowell:

“Tutto ciò che accade è che al bambino viene detto o mostrato cosa fare in pochi casi, con spiegazioni di contorno sul perché sia la cosa da fare; tali spiegazioni sono lungi dall’includere l’enunciazione effettiva di un principio universale che specifichi le condizioni alle quali il concetto – nell’uso che si è padroneggiato - può essere correttamente applicato” (1979).

Questa concezione del significato viene definita “austera” (McDowell, 1980), ove l’austerità è, appunto, “la negazione della possibilità di qualsivoglia definizione informativa dei termini così intesi” (Platts, 1979). Riconducibile a una concezione del *significato come uso* di matrice wittgensteiniana, essa nega, in breve, che abbia senso

parlare dei significati dei termini come entità che un parlante possa “avere in mente” e che specificano le condizioni alle quali i termini possono essere correttamente applicati.

È facile osservare come tale concezione porta a negare la differenza di funzioni semantiche tra la componente valutativa e quella descrittiva dei concetti spessi. Infatti, come visto sopra, le condizioni in cui i concetti spessi vengono applicati paiono comprendere necessariamente anche l'occorrenza di certi sentimenti di approvazione o disapprovazione. Sarà chiaro, inoltre, che se vengono a cadere le *intension*i come ‘ponte’ tra i segni e i riferimenti, il significato o condizione di verità di un enunciato morale in una prospettiva austera risulterà determinato composizionalmente a partire esclusivamente dalle *estension*i delle componenti sub-enunciative dell'enunciato. Pertanto, una semantica vero-condizionale di tipo estensionale è considerata adeguata a specificare anche il significato di enunciati contenenti *thick moral concepts* cognitivisticamente intesi.

Così, la condizione di verità dell'enunciato (1) “Carlo è coraggioso” sarà data dal V-enunciato

V₁: “Carlo è coraggioso” è vero (in italiano) se e solo se Carlo è coraggioso

che è derivato dai seguenti assiomi che assegnano le estensioni alle componenti descrittive di (1):

N: ‘Carlo’ denota Carlo

M: ‘coraggioso’ denota la classe di tutti gli oggetti che sono coraggiosi (cioè, che soddisfano il predicato) (cfr. Arrington, 1989, cap.4).

Va detto, tuttavia, che la semantica estensionale presenta una serie di limiti e difficoltà già nel caso in cui venga applicata agli enunciati puramente descrittivi, per i quali è stata elaborata¹² (v. cap. 1.2.1; Miller 1998a, cap. 8; Lycan, 2000). A maggior ragione, essa appare inadeguata per gli enunciati contenenti predicati morali spessi, il cui significato è ritenuto includere un'indissociabile componente valutativa. La ragione – come abbiamo già rilevato nella sezione 1.3 - è che è difficile vedere come una semantica puramente estensionale consenta di distinguere i predicati morali da quelli non-morali e, di conseguenza, gli enunciati morali da quelli non-morali. Infatti, se il significato di un predicato viene identificato esclusivamente con la sua estensione, cioè con una *classe di oggetti*, non si vede su che base sia possibile caratterizzare un predicato come *morale*. Al fine di caratterizzare un predicato morale spesso, è necessario fare riferimento alla componente valutativa del suo significato e tale riferimento non può essere fatto considerando la mera estensione. In breve, se non possiamo menzionare il senso o intensione, non possiamo neanche *a fortiori* distinguere

¹² Tutte le difficoltà e le obiezioni mostrano fundamentalmente l'impossibilità di fare a meno della nozione di intensione o senso. In particolare, Miller sottolinea: “mostrerebbe questo che una teoria sistematica del senso – delle condizioni di verità - non richiede di attribuire significati alle espressioni sub-enunciative del linguaggio (...) dal momento che i sensi degli enunciati sono generati puramente sulla base di assiomi che specificano le estensioni delle espressioni sub-enunciative? Questo sarebbe un errore. Gli assiomi specificano le estensioni delle espressioni sub-enunciative, ma devono specificarle in un modo che riflette come sono state determinate dai sensi che i parlanti competenti di quel linguaggio associano ad esse. L'idea è che gli assiomi mostrano i sensi, anche se non li definiscono esplicitamente” (1998a:310).

un predicato morale - in quanto dotato di un contenuto valutativo - da un predicato non-morale, privo di contenuto valutativo: una classe di oggetti non è in grado di esibire questa distinzione. Per segnalare la loro differenza, è necessario fare riferimento al *criterio* secondo il quale gli oggetti vengono raggruppati o classificati. Alla luce di questa considerazione, il trattamento austero del vocabolario morale si dimostra inadeguato.

Per superare questa difficoltà, occorre riformulare – come sembra fare Arrington (*op. cit.*, cap. 4) - l'interpretazione cognitivista dei predicati morali spessi esplicitamente in termini di intensioni o condizioni di applicazione. Arrington osserva che, dal momento che tali predicati servono a classificare *moralmente* il mondo,

“le condizioni per applicare un termine come ‘coraggio’ non possono essere identificate in un linguaggio moralmente neutrale” (...). [In particolare,] una persona non potrebbe comprendere le condizioni di applicazione di termini morali se non condividesse gli atteggiamenti o accettasse le prescrizioni incorporate nel loro significato valutativo” (*op. cit.*:137).

Egli conclude che questo “dimostrerebbe quanto strettamente connesse sono i cosiddetti significati descrittivi e valutativi dei termini morali” (*ivi*). Sopra ho considerato questa connessione come identità di funzioni, dal momento che la componente valutativa gioca lo stesso ruolo della componente cognitiva, concorrendo a determinare l'estensione dei predicati. Si tratta della tesi dell'inseparabilità tra componente cognitiva e componente valutativa dei concetti morali spessi.

Tuttavia, tale posizione incorre in una seria obiezione. È infatti possibile mostrare che tale concezione porta a confondere *implicazioni analitiche* e *implicature convenzionali*.

2.4 Obiezioni al Cognitivism Non-Naturalista Particolarista

Ricordiamo che – come abbiamo visto nel cap. I.1.1 - il significato cognitivo o senso di un predicato è un concetto generale che costituisce la condizione di applicabilità del predicato, ovvero, che esplicita le proprietà che un oggetto deve esibire perché il predicato vi si possa applicare con verità. Se il predicato è primitivo, il concetto che esso esprime sarà costituito da un'unica nota caratteristica (o proprietà o *mark*); se, invece, non è primitivo, esso sarà costituito da una serie di proprietà. Il significato di un'espressione è reso esplicito mediante una definizione lessicale. Per esempio, il significato del predicato 'celibe' è reso esplicito dalla seguente definizione, basata sulle funzioni enunciative associate al predicato:

D: x è celibe =_{def.} x è umano e x è maschio e x è adulto e x è non sposato

ove le espressioni che ricorrono congiunte nel *definiens* di **D** esprimono le note caratteristiche costituenti il concetto di 'celibe'.

Ogni concetto implica ognuna delle sue note caratteristiche; tale implicazione è espressa da un enunciato condizionale analitico. Secondo la definizione canonica di Frege (1884), è analitico ogni enunciato che deriva esclusivamente da leggi logiche e definizioni. Così, data una legge logica come il seguente schema

L: $\alpha \rightarrow \alpha$

possiamo ottenere verità logiche rimpiazzando ad α , in ogni sua occorrenza, un qualsiasi enunciato. Per esempio, rimpiazzando l'enunciato "Carlo è celibe", si ottiene l'enunciato logicamente vero (tautologico)

(1) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è celibe"

Da (1) e dalla definizione **D**, poi, attraverso la *Regola di Rimpiazzamento*, si deriva

(2) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è umano e Carlo è maschio e Carlo è adulto e Carlo è non sposato"

che è un enunciato analitico. Da cui si deriva, ancora,

(3) "Se Carlo è celibe, allora Carlo è non sposato"

che è anch'esso analitico e la cui analiticità dipende, in ultima analisi, dal fatto che la proprietà di essere non sposato è per definizione un costituente del concetto di 'essere celibe'.

Ora, se un condizionale è analitico, allora la congiunzione del suo antecedente con la negazione del suo conseguente costituisce una contraddizione. Abbiamo, dunque, un *test* per decidere se una proprietà fa parte del significato cognitivo di un'espressione: se congiungendo l'espressione con la negazione di tale proprietà si ottiene una contraddizione, la proprietà fa parte del senso dell'espressione; altrimenti, no.

Consideriamo, ad esempio, il tratto 'non sposato'. Il *test* rivela che esso è parte del significato cognitivo di 'celibe', dal momento che l'enunciato

(4) "Carlo è un celibe sposato"

se letteralmente inteso, è un'autentica contraddizione. Che sia tale, può essere anche dimostrato empiricamente dal fatto che i parlanti tendono a eliminare la contraddizione e a ripristinare l'intelligibilità dell'enunciato, reinterpretandolo in senso metaforico. L'enunciato (4) viene così a significare che Carlo, sebbene sia celibe, vive una situazione di tipo matrimoniale.

Consideriamo adesso concetti spessi come 'coraggioso' e 'crucele' e le loro rispettive componenti valutative 'lodevole' e 'biasimevole' e chiediamoci se queste siano davvero parte del significato cognitivo dei predicati, come affermano i particolaristi, facendo uso del nostro *test*. Se congiungiamo i predicati con la negazione delle loro componenti valutative come in

(5) "La tua azione è stata coraggiosa, ma non lodevole"

(6) "Questa scelta è crudele, ma non biasimevole"

non otteniamo nessuna contraddizione logica e non sentiamo alcun bisogno di reinterpretare (5) e (6) metaforicamente. Naturalmente, simili enunciati possono dar

luogo a una qualche sorta di *incongruenza pragmatica*, come suggerisce il fatto che nel contesto di (5) e (6) la congiunzione ‘ma’ è più pertinente della congiunzione ‘e’. Ma, un’*incongruenza pragmatica* non ammonta a un errore semantico. Questo mostra che le componenti valutative dei predicati spessi non fanno parte del loro significato cognitivo o senso.

In qualche modo questo punto è riconosciuto anche da altri autori. Blackburn (1992), ad esempio, sottolinea che possiamo usare negativamente “concetti spessi come ‘buon senso’, ‘industriosità’, ‘prudenza’ – che, invece, «forzano nel parlante il riconoscimento dei meriti» - senza improprietà linguistica, [cioè senza] «far violenza al significato»” (*ivi*)¹³. In particolare, “un singolo elemento del mix – per esempio, la disapprovazione morale - può essere rimosso senza rottura semantica” (*ivi*). Questo perché, come abbiamo visto sopra, Blackburn ritiene che “[sia] estremamente difficile dire quale atteggiamento, se proprio ve ne sia uno, venga fissato come parte del significato di questi termini” (*ivi*). È sua opinione, infatti, che sia il contesto di proferimento a chiarire di volta in volta quale atteggiamento il parlante intende veicolare, piuttosto che convenzioni lessicali, magari sancite più o meno stabilmente da un dizionario, quando questo riporta annotazioni come ‘(*spreg.*)’ accanto al significato di un termine spesso. D’altra parte, si dimostra che la comunicazione dell’atteggiamento nei linguaggi è “più tipicamente e flessibilmente” affidata agli aspetti sovrasegmentali (intonazione, altezza, ritmo, ecc.) ed è opinione di Blackburn che solo in rari casi gli atteggiamenti vengano fissati e stabilizzati in convenzioni lessicali “*di tipo inspessente*”, cioè, del tipo che genera l’ispessimento dei concetti. Ove questo accada, poi, si tratta di “concetti che non hanno nessuna rilevanza per l’etica” (*ivi*).

A sostegno della separabilità della componente valutativa da quella cognitiva e dell’appartenenza della prima alla dimensione pragmatica del significato dei *thick moral concepts*, anche Hare (1997) osserva che, ad esempio, se pure è consuetudine generale definire qualcuno che destina parte del proprio denaro alla beneficenza con il termine ‘gentile’, è anche possibile, tuttavia riconoscere il verificarsi della condizione descrittiva (che l’uomo destina il suo denaro alla beneficenza), ed esprimere, però, biasimo o condanna. In questo caso, sarà allora opportuno non usare più il termine, “dal momento che non si è disposti a sottoscrivere il significato valutativo che il termine possiede”, o usarlo “tra virgolette (...) e in senso puramente descrittivo, per significare il possesso di quelle qualità comunemente stimate, senza stimarle noi stessi” (*op. cit.*: 60). Il commento di Hare sottolinea la separabilità delle componenti, insieme all’opportunità pragmatica di non usare un predicato spesso, quando non se ne condivide l’atteggiamento implicato.

Possiamo dunque sostenere che se è logicamente permesso negare la componente valutativa di un concetto morale spesso, ciò vuol dire che è possibile applicarlo anche in assenza della “condivisione dei sentimenti morali che lo accompagnano” (Arrington, *op. cit.*), cosa che non è possibile nella concezione cognitivista particolarista in oggetto. Pertanto, se si applica il concetto senza condividere l’atteggiamento valutativo ad esso comunemente associato, dando luogo ad un enunciato, non si può concludere che l’enunciato sia falso; tutt’al più esso sarà solo ‘pragmaticamente inopportuno’. Il parlante, cioè, viene meno alla pertinenza

¹³ Le ulteriori citazioni interne a questa sono tratte da: Hume D., *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*.

pragmatica, ma non si può dire che egli violi relazioni *semantiche* e cada in contraddizione.

Queste considerazioni motivano la mia tesi secondo cui le componenti cognitive di un'espressione sono implicate analiticamente dall'espressione; mentre le componenti valutative possono essere considerate parte del significato connotativo (o tono) e, come tali, si trovano propriamente in un rapporto di *implicatura convenzionale* col concetto che essa esprime.

La nozione di 'implicatura' è stata introdotta da Grice (1967, 1981) per riferirsi a tutti i tipi di 'inferenze pragmatiche non vero-condizionali', cioè, inferenze che riguardano elementi che non sono – per così dire - “contenuti in ciò che è letteralmente detto nelle condizioni di verità delle espressioni” (1981). Diversamente dalle implicature conversazionali, che sono relative a espressioni enunciative e vengono regolate dalle massime conversazionali, le implicature convenzionali sono “convenzionalmente attaccate a espressioni particolari o a elementi lessicali” (*ivi*), per veicolare informazioni aggiuntive rispetto a quelle veicolate dal significato cognitivo di un termine e che riguardano fondamentalmente le credenze e gli atteggiamenti che una data cultura ha sviluppato intorno al *riferimento* di quel termine. Si spiega, così, il senso di incongruenza o inopportunità pragmatica legata alla negazione delle valutazioni convenzionalmente associate ai termini spessi, come dovuta a una violazione delle implicature convenzionali, che non involge alcuna trasgressione di significato cognitivo.

È importante osservare, inoltre, che la tesi dell'inseparabilità tra le componenti del significato cognitivo di un termine (che sono analiticamente implicate) e le componenti valutative che esprimono atteggiamenti o valutazioni (che sono solo pragmaticamente implicate), porterebbe all'impossibilità di distinguere 'significato' e 'assiologia'. Un esempio può aiutarci a chiarire questa affermazione.

Si consideri il predicato morale spesso 'vergine'. Il suo significato descrittivo è “donna che non ha sperimentato rapporti sessuali completi” (Devoto-Oli). Nel recente passato, esso aveva una componente valutativa fortemente apprezzativa. In seguito all'evoluzione del sistema di valori dei parlanti, il significato del predicato è mutato: la componente valutativa è decaduta o ha, addirittura, invertito il segno, dal momento che oggi lo stato di verginità non solo suscita indifferenza, ma viene talvolta anche deriso.

Sostenere la tesi cognitivista dell'inseparabilità delle componenti cognitive e valutative significa sostenere che l'apparato assiologico dei parlanti di un linguaggio sia incorporato nel significato stesso dei concetti spessi di tale linguaggio, sicché non si da modificazione del primo senza una corrispondente modificazione del secondo. In particolar modo, alla luce della prospettiva cognitivista particolarista, una modificazione relativa alla componente valutativa di un termine appare come un *cambiamento di linguaggio*, in quanto cambiamento del nucleo *semantico* del termine; mentre, alla luce della tesi della separabilità, essa appare come un cambiamento del tono o connotazione di un termine, nel contesto di uno *stesso linguaggio*.

Va osservato, incidentalmente, che è proprio questa suscettibilità della componente valutativa dei predicati morali spessi di modificarsi nel tempo, a motivare la tesi di Murdoch (1970) secondo cui i parlanti si trovano a “ridefinire la realtà” o ad “approfondire indefinitamente la comprensione del concetto” o a manipolare predicati che “possono significare cose diverse in tempi diversi”. Non distinguendo, infatti, il ruolo della componente cognitiva (categorizzare la realtà) da quello della componente valutativa (valutare la realtà così categorizzata), Murdoch è indotta a ritenere che

cambiamenti nella sensibilità o negli atteggiamenti di valore costituiscano 1) un cambiamento nel significato *tout court* del termine, che quindi va “infinitamente appreso”; 2) un’ approssimazione alla conquista della realtà, che si costituisce all’interno del linguaggio. Poiché, inoltre, la sensibilità morale di un individuo può modificarsi indipendentemente da quella del gruppo cui appartiene, ciò porta a ritenere che si possa fare – come detto sopra - un uso idiosincratico del linguaggio.

La conseguenza assolutamente contro-intuitiva di confondere significato e assiologia sarebbe che le differenze assiologiche si ridurrebbero, dunque, a differenze di linguaggio, nel senso che un linguaggio esprimerebbe necessariamente uno e un solo sistema assiologico, cosicché non si potrebbero avere disaccordi di valore tra parlanti lo stesso linguaggio, ma solo tra parlanti linguaggi diversi. Anzi, non si potrebbe neanche propriamente dire che parlanti di linguaggi diversi siano in reale disaccordo, dal momento che, se divergono negli atteggiamenti, è perché il concetto dell’uno non è lo stesso dell’altro; il mondo dell’uno non è il mondo che vede l’altro e “veniamo lasciati in comunicabili solitudini” (Blackburn, 1992).

I particolaristi, tuttavia, non accetterebbero il verdetto di non-contraddittorietà di (5) e (6), sostenendo che un parlante che li asserisse dimostrerebbe di non aver correttamente appreso l’uso (e, quindi, il significato), dei predicati ‘coraggioso’ e ‘cruel’. Ma questo significa proprio escludere la possibilità che differenti atteggiamenti morali siano espressi all’interno dello stesso linguaggio, dal momento che differenti valutazioni implicherebbero differenti usi (significati) delle espressioni linguistiche e quindi, in ultima analisi, differenti linguaggi. È quanto sostiene Williams (1996), secondo cui – come abbiamo visto (sez. 2.2) - “il vocabolario dei *thick concepts* non è omogeneo in una società pluralista, né nel tempo o tra società diverse” e il disaccordo morale va attribuito alla mancanza di omogeneità concettuale tra differenti linguaggi, ovvero, al fatto che un parlante possiede un certo concetto morale spesso che un altro parlante di un diverso linguaggio non ha. In questo senso, l’universalità in etica si guadagnerebbe oltrepassando i linguaggi locali ed elaborando “un linguaggio morale canonico, omogeneo, che sia concettualmente omogeneo tra le culture” (*ivi*).

Va in ultimo osservato che la con-fusione tra significato e atteggiamento può essere ricondotta al rifiuto della distinzione analitico-sintetico sostenuto da Quine (1953); rifiuto che porta alla tesi del c.d. *olismo semantico*, una conseguenza del quale è il collassamento della distinzione fondamentale tra teoria e linguaggio in cui la teoria è espressa. Possiamo affermare che il Particolarismo cognitivista in oggetto estende l’olismo semantico fino ad annullare la distinzione tra sistemi assiologici e linguaggi in cui questi sono espressi.

Abbracciando la posizione di Quine, Putnam (2002) afferma che non è possibile favorire un’analisi “a due componenti” dei concetti spessi, la quale “naufrega per l’impossibilità di dire qual è il significato descrittivo di ‘cruel’ senza usare il termine crudele o un sinonimo” (*op. cit.*: 44).

I concetti spessi, secondo Putnam, non sono “scomponibili”, sicché per acquisirli e farne uso bisogna identificarsi con un punto di vista valutativo, almeno nell’immaginazione: “‘Cruel’ semplicemente ignora la presunta dicotomia fatti/valori” (*op. cit.*:40).

2.5 Nota conclusiva

Se questa analisi è corretta, allora la posizione dei cognitivisti particolaristi risulta essere:

1. empiricamente falsa, dal momento che il *test* che ho proposto, se è corretto, mostra che essa confligge con le intuizioni dei parlanti;

2. guadagnata al prezzo di abbandonare con troppa disinvoltura molti strumenti filosofici fondamentali, quali le distinzioni: senso/tono (cognitivo/connotativo), analitico/sintetico, implicazione/implicatura, fatto/valore, linguaggio/assiologia;

3. basata, in particolare, su una confusione tra aspetti semantici (cognitivi) e aspetti pragmatici (connotativi) del significato, che vanno più opportunamente visti come distinti e irriducibili.

Inoltre, in riferimento più specifico alle posizioni di Murdoch e Platts, che ammettono l'evoluzione continua del significato dei *thick moral concepts*, queste confondo anche:

- il significato con la comprensione del significato;
- la comprensione del significato con la conoscenza della realtà di riferimento;
- il progresso nella comprensione del significato con il cambiamento del significato;
- il cambiamento del significato con il cambiamento della sensibilità morale.

In conclusione: la motivazione dell'interpretazione cognitivista dei *thick moral concepts* nasce, ancora una volta, dalla considerazione degli aspetti fenomenologici del linguaggio e della pratica linguistica ordinaria, in cui può sembrare che siano "l'atteggiamento e il sentimento a guidare la nostra propensione ad applicarli o ritirarli" (Blackburn, 1992), più ancora che il loro significato cognitivo.

Ma, come ho cercato di dimostrare, attenersi alla fenomenologia del linguaggio ordinario per elaborare una teoria cognitivista del linguaggio morale, porta a dei risultati largamente insostenibili. Essa induce - come nel caso del Cognitivismo Non-Naturalista basato sui concetti morali *sottili* - allo stesso errore di trattare *semanticamente* elementi che appartengono, invece, alla dimensione pragmatica dei significati delle espressioni, con la conseguenza di rendere inintelligibili molti fenomeni linguistici intuitivamente ovvi.

Così, anche volendo rinunciare a uno "spirito angustamente empirista sulla natura dei fatti" (Putnam *op. cit.*:33), e seguire l'ipotesi particolarista, dobbiamo concludere che non riusciamo a dar senso alla nozione di "fatto morale", se non al prezzo di sconvolgere il funzionamento del linguaggio.